



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

LEGGE FINANZIARIA 2010; Varie

Di seguito le disposizioni più interessanti della Legge Finanziaria 2010 (Legge 23.12.2009, n. 191) che ha un contenuto piuttosto "ridotto" in quanto la maggior parte delle disposizioni sono contenute nel DL 78/2009 (manovra d'estate) e nel DL 185/2008 (decreto anticrisi) – v.a. le nostre rispettive circolari sul sito www.studiobms.it.

Per le spese relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è stata prorogata la detrazione IRPEF del **36%** per le spese sostenute fino al 31.12.2012, fermo restando il limite massimo (48.000 € per unità immobiliare), la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le detrazioni fiscali per le spese per la **riqualificazione energetica - 55%** sono previste fino al 31.12.2010. Questa agevolazione è prevista sia per i privati, che per i titolari di partita IVA.

Se nel 2009 sono stati iniziati dei lavori che proseguono anche nel 2010 e se nel 2009 sono state pagate delle fatture, è fatto obbligo di comunicare in via telematica tali spese all'agenzia delle Entrate entro il 31.03.2010.

L'aliquota IVA agevolata del 10% per le spese di **ordinaria e straordinaria manutenzione** di immobili a destinazione abitativa è stata finalmente introdotta a regime, cioè senza i consueti limiti temporali.

Rivalutazione terreni e partecipazioni: E' riproposta la rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.1.2010 da parte di persone fisiche, società semplici e enti non commerciali, sempre al di fuori del regime di impresa. Entro il 31.10.2010 è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al

versamento dell'imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate.

Nuove disposizioni in materia di IVA

Territorialità dell'IVA

A partire dal 1.1.2010 entra in vigore il nuovo pacchetto IVA che riscrive le disposizioni riguardanti la territorialità per le prestazioni di servizi. La regola generale d'ora in poi sarà quella che il luogo dove è considerata effettuata la prestazione coincide con la residenza del soggetto appaltante. Per le prestazioni B2B (business to business, cioè effettuate da un soggetto passivo nei confronti di un altro soggetto passivo) l'IVA sarà assolta da chi riceve la prestazione, e non più da colui che la eroga. Per le prestazioni B2C (business to consumer, cioè effettuate da un soggetto passivo nei confronti di un soggetto "privato") nulla cambia, e l'IVA continuerà ad essere assolta dal prestatore.

Compensazione crediti IVA

A decorrere dal 2010 la compensazione del credito IVA (annuale o trimestrale) per importi superiori a 10.000 € annui può essere effettuata soltanto dal 6 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (annuale o trimestrale).

I contribuenti che intendono compensare un credito IVA per importi superiori a 10.000 € sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici "Entratel" – con esclusione del Homebanking e del Remote-Banking.

Per la compensazione di importi superiori a 15.000 € annui è inoltre necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (p.es. il nostro studio).

Varie

Aliquote IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)

Le percentuali sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente e sono le seguenti:

reddito	aliquota
fino a 15.000	23%
15.000 – 28.000	27%
28.000 – 55.000	38%
55.000 – 75.000	41%
Sopra i 75.000	43%

Prescrizione dei periodi d'imposta

La dichiarazione dei redditi si prescrive di norma al 31.12. del quarto anno successivo alla sua trasmissione, cioè p.e. la dichiarazione relativa al 2004 è stata trasmessa nel 2005 con prescrizione nel 2009.

Periodo d'imposta	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa:
2003	31.12.2008	31.12.2009
2004	31.12.2009	31.12.2010
2005	31.12.2010	31.12.2011
2006	31.12.2011	31.12.2012
2007	31.12.2012	31.12.2013
2008	31.12.2013	31.12.2014

Con la proroga dello "scudo fiscale" al 28.02.2010 (imposta sostitutiva del 6%) rispettivamente al 30.04.2010 (imposta sostitutiva del 7%) sono state prorogate anche le prescrizioni delle dichiarazioni dei redditi esclusivamente per la parte che riguarda i redditi ed i patrimoni tenuti all'estero. Per questa fattispecie la prescrizione passa da 4 ad 8 anni.

Tasso di interesse legale

Dall'1.1.2010 il tasso di interesse legale passa dal 3% al 1%. Di seguito una tabella con lo sviluppo nel tempo.

Dal	al	interesse
1942	16.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010		1%

Il tasso di interesse legale ha effetto, tra l'altro, per gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie (1282 CC), per anticipazioni all'affittuario (1652), per gli interessi nel contratto di mandato (1714, 1720), per gli interessi nel contratto di mutuo (1815) e sul conto corrente (1825) – sempre se non diversamente pattuito. Inoltre il tasso legale incide sulla tabella del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà.

Interessi di mora automatici:

In base al Decreto Legge 231/2002 in caso di mora tra imprese/liberi professionisti sono automaticamente dovuti interessi.

L'ammontare di questi interessi é fissato mediante decreto due volte l'anno e sono:

Anno	1. semestre	2. semestre
2002		10,35%
2003	9,85%	9,10%
2004	9,02%	9,01%
2005	9,09%	9,05%

2006	9,25%	9,83%
2007	10,58%	11,07%
2008	11,20%	11,10%
2009	9,50%	8,00%

Per merce deperibile (prodotti agricoli, ...) questo tasso è aumentato del 2%.

Gli interessi di mora automatici non devono necessariamente essere contabilizzati per competenza, ma possono essere contabilizzati anche per cassa (cioè quando effettivamente incassati).

Tariffe per la fatturazione degli automezzi privati:

Per il rimborso (esente da imposte) dei chilometri percorsi con l'automezzo privato da un lavoratore e/o amministratore valgono i seguenti limiti massimi nel caso in cui la relativa autovettura abbia più di 17 cavalli fiscali (benzina) rispettivamente 20 cavalli fiscali (diesel). Nel caso in cui l'autovettura abbia meno di 17, rispettivamente 20 cavalli fiscali, devono essere applicate le esatte tariffe ACI..

KM percorsi annualmente	€/KM per benzina	€/KM per diesel
fino a 5.000 KM/anno	0,93642	0,62502
fino a 10.000 KM/anno	0,61416	0,62502
fino a 15.000 KM/anno	0,50674	0,49588
fino a 20.000 KM/anno	0,45303	0,43131
fino a 25.000 KM/anno	0,42080	0,36674
fino a 30.000 KM/anno	0,39931	0,36674
fino a 40.000 KM/anno	0,37246	0,33445
(Tabella fino a 100.000 KM)

(per scegliere lo scaglione di calcolo deve essere considerato il totale dei chilometri percorsi annualmente dall'autovettura)

La tabella è facilmente consultabile al sito www.aci.it.

Cordiali saluti

Merano, gennaio 2010

Bosin & Maas & Stocker